

STATUTO

LE COSE SOCIALI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA DELLA
CONCORDIA 25

Numero REA: PS - 156830

Codice fiscale: 02131670412

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N.5.685/1.212= del Rep.	
	LE COSE SOCIALI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituito, con sede nel Comune di Pesaro, il Consorzio di Cooperative	
	Sociali a responsabilità limitata denominato “Le Cose Sociali Consorzio di	
	Cooperative Sociali”.	
	Il Consorzio aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Coopera-	
	tive e Mutue, ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel	
	cui territorio ha la propria sede sociale.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio potrà isti-	
	tuire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relati-	
	vi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società	
	a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Articolo 2 - Durata	
	Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	

	Articolo 3 - Scopo	
	Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di	
	speculazione privata.	
	Il Consorzio si propone lo scopo di fornire, a condizioni vantaggiose, servizi	
	ai soci, al fine di favorire lo sviluppo delle loro imprese e di contribuire al	
	contenimento dei loro costi di gestione, ed alla loro più efficiente organizza-	
	zione.	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con	
	il Consorzio, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico	
	relativo alla fruizione dei servizi.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra il Con-	
	sorzio ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto,	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C.,	
	dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi	
	con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	In considerazione di quanto sopra lo Statuto assume pertanto valore di "pat-	
	to societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dal Consor-	
	zio e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia,	
	dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	Articolo 4 – Oggetto sociale	
	Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Il Consorzio ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei	
	soci, l'esercizio delle seguenti attività:	
	a) assistenza in materia tributaria, contabile, amministrativa ed in mate-	

	ria di diritto e di contrattualistica del lavoro;	
	b) assistenza per riassetto societari, check-up aziendali, analisi di fattibi-	
	lità di iniziative imprenditoriali, progettazione di sistemi informativi, imple-	
	mentazione di sistemi di controllo di gestione, analisi economico-finanziarie;	
	c) rilevazioni di contabilità analitica, elaborazione di scritture contabili,	
	dati amministrativi, retributivi, contributivi, tributari e tecnici; espletamento	
	di incombenze burocratiche, contabili, amministrative, previdenziali, assicu-	
	rative ed affini; detti servizi verranno eseguiti su presentazione di idonea do-	
	cumentazione predisposta, emessa ed acquisita direttamente e sotto la re-	
	sponsabilità dei committenti;	
	d) redazione di dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni integrative, di-	
	chiarazioni dei sostituti di imposta, dichiarazioni IVA, compilazione dei re-	
	lativi elenchi, prospetti e comunicazioni allegati, nonché di ogni altra dichia-	
	razione prevista da norme di legge in materia fiscale e previdenziale; tale at-	
	tività sarà limitata alla mera digitazione dei dati ai fini della loro elaborazio-	
	ne e riproduzione su supporti cartacei e/o telematici, e comunque, sarà svolta	
	sotto il controllo e la responsabilità di un Centro di Assistenza Fiscale, isti-	
	tuito ai sensi del D.Lgs. n.490/98 e successive modificazioni;	
	e) svolgimento di servizi idonei a migliorare le tecniche amministrative,	
	di rilevazione e di elaborazione dati, di organizzazione e di controllo della	
	gestione aziendale;	
	f) prestazione di qualsiasi altro servizio di carattere amministrativo, ad	
	eccezione di quelle attività riservate dalla legge agli esercenti di una profes-	
	sione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato;	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, esso, fra l'altro e sempre con rife-	

	rimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, provvede a:	
	- acquistare o prendere in affitto immobili, macchinari e materiali ne-	
	cessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	- promuovere l'istruzione professionale e la formazione in genere, a fa-	
	vore dei soci;	
	Il Consorzio, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque al-	
	tra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti	
	ai medesimi. Pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente e-	
	semplificativa:	
	a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre	
	società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o comple-	
	mentari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che	
	si configuri operatività nei confronti del pubblico, così come partecipare sia	
	come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi parite-	
	tici ai sensi dell'art. 2545 – septies C.C.;	
	b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto	
	qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui	
	il Consorzio aderisce.	
	Infine, il Consorzio può effettuare, esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conforme-	
	mente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle	
	leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attua-	

	zione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività sa-	
	ranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata al Consorzio la raccolta di rispar-	
	mio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 – Numero e requisiti dei soci	
	I soci sono coloro che stabiliscono con la propria adesione al Consorzio o	
	anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulterio-	
	re rapporto mutualistico, con cui contribuiscono al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il numero dei soci è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci:	
	1) le cooperative sociali;	
	2) altre cooperative, associazioni o società che intendano usufruire dei servi-	
	zi prestati dal Consorzio o avvalersi di esso per il perseguimento dei propri	
	scopi istituzionali.	
	Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata in misura	
	non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.	
	In nessun caso possono essere ammessi a soci, coloro che esercitano in pro-	
	prio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella e-	
	sercitata dal Consorzio ed effettivamente in concorrenza con quest'ultimo,	
	salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 6 – Procedura di ammissione	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta.	
	La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dello	
	statuto sociale, e da un estratto della delibera dell'organo sociale competen-	
	te, con cui si autorizza l'adesione, dovrà contenere:	
	a. indicazione della ragione o denominazione sociale e della sede lega-	
	le;	
	b. indicazione dell'effettiva attività svolta;	
	c. indicazione della quota sociale che intende sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di appro-	
	vare specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto;	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condi-	
	zioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i ter-	
	mini per il versamento del capitale sociale.	
	In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità	
	del Consorzio di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strate-	
	gie imprenditoriali del Consorzio medesimo.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed anno-	
	tata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che da parte	
	del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sottoscritta	
	come previsto dal presente Statuto.	

	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il supera-	
	mento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per il Consorzio di applicare le disposizioni in	
	materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assem-	
	blea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assem-	
	blea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 – Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal presente statuto;	
	b. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazio-	

	ni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c. ad utilizzare i servizi prestati dal consorzio, fornendole nel rispetto	
	delle norme di legge, tutti quei documenti, dati, e informazioni, che siano	
	necessarie a consentirne l'espletamento della propria attività ed a raggiunge-	
	re gli scopi sociali;	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali o esercitino un'attività concorrente, fat-	
	ta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che, allo	
	scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rappor-	
	ti instaurati.	
	Articolo 8 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in condizione di usufruire, a qualsiasi titolo o	
	causa, dei servizi di cui all'articolo 4 del presente Statuto.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio per iscritto,	
	tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Spetta all'organo ammi-	
	nistrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai	
	successivi articoli.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mu-	

	tualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione,	
	con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo di-	
	versa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Lo scio-	
	glimento del rapporto sociale per recesso, costituisce giusta causa di revoca	
	nei confronti delle persone fisiche membri del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, indicate dai soci receduti.	
	Articolo 9 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:	
	a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non	
	siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di utilizzare i servizi prestati dal	
	Consorzio;	
	b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista	
	dal presente statuto;	
	c) il cui rapporto di prestazione servizi sia risolto dal Consorzio per loro	
	inadempienze;	
	d) che violino uno o più dei divieti di cui al presente Statuto;	
	e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto,	
	dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto sociale;	
	f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e	

	diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali o nel pagamen-	
	to dei debiti eventualmente contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;	
	g) che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali al Con-	
	sorzio	
	h) che siano dichiarati falliti, o sottoposti alla liquidazione coatta ammi-	
	nistrativa, o abbiano deliberato la liquidazione volontaria, oppure siano in-	
	corsi in una qualsiasi procedura concorsuale;	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione,	
	con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, costituisce giusta causa	
	di revoca nei confronti delle persone fisiche, membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione, indicate dai soci esclusi.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Articolo 10 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da	
	essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successi-	
	vi articoli, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilan-	

	cio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai	
	sensi dei successivi articoli a titolo di ritorno può essere corrisposta in più	
	rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque)	
	anni.	
	I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere per iscritto la liquidazione del-	
	la quota sociale loro spettante, entro cinque anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, sa-	
	ranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla ri-	
	serva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONIO – BILANCIO	
	Articolo 11 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettiva-	
	mente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. .	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed	
	il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di correspon-	
	sione degli interessi;	

	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	Articolo 12 - Ristorni	
	Su proposta dell'organo amministrativo l'assemblea che approva il bilancio	
	può deliberare in materia di ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla quantità dei servizi di	
	cui hanno usufruito, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emis-	
	sione di nuove azioni di capitale;	
	Articolo 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1.1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore di € 500,00 (cinquecento);	
	1.2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione in precedenza indi-	

	cati;	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge.	
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di	
	crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimo-	
	nio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere riparti-	
	te tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Le quote sociali devono essere versate, immediatamente dopo la ricevuta co-	
	municazione della delibera di ammissione contestualmente alla sottoscrizio-	
	ne, o entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione.	
	La riduzione del capitale sociale del Consorzio in conseguenza di perdite	
	comporterà la riduzione del valore nominale delle quote sottoscritte dai soci.	
	Articolo 14 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autoriz-	

	zazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusi-	
	vamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al so-	
	cio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il so-	
	cio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dal presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motiva-	
	re la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessa-	
	to, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può atti-	
	vare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.	
	Articolo 15 – Esercizio sociale, Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, do-	
	cumentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'art. 2513 C.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art.	
	2428 C.C., o in mancanza nella nota integrativa ex art. 2427 C.C., i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il	

	Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di rela-	
	zione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento ai soci	
	cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo,	
	da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 – sexies del Codice Ci-	
	vile e dell' articolo 12 del presente statuto. In tal caso, l'Assemblea provvede	
	a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dal	
	Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di	
	legge;	
	c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei	
	limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali;	
	d. un eventuale dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano	

	le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;	
	e. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare	
	tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA – AMMINISTRAZIONE	
	COLLEGIO SINDACALE – REVISORE CONTABILE	
	Articolo 16 – Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribu-	
	zione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministra-	
	tivo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del re-	
	visore, nonché la facoltà di scelta del soggetto al quale attribuire la revisione	
	contabile;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	

	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione as-	
	sembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al vo-	
	to, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo	
	socio.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia	
	in prima che in seconda convocazione.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso con-	
	tenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data	
	e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:	
	a) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno ot-	
	to giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;	
	b) consegnato a mano con avviso di ricevimento da parte del destina-	
	rio mediante firma e data, sempre con un preavviso di almeno otto giorni;	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a	
	quelle obbligatorie sopra stabilite, usare qualunque altra forma di pubblicità	
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-	
	blee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si repu-	

	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli ammi-	
	nistratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli ar-	
	gomenti.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purché nel territorio regionale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al presente	
	Statuto.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle mate-	
	rie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convoca-	
	zione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo ammini-	
	strativo;	
	2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;	
	3. provvede alla scelta dell'organo amministrativo ed alla nomina degli	
	amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del lo-	
	ro mandato, nonché alla loro revoca;	
	4. determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministra-	
	tori per la loro attività collegiale;	
	5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comun-	
	que opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge	
	tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;	

	6. provvede eventualmente a conferire, ex art. 2477, primo comma	
	C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corri-	
	spettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	7. stabilisce il soggetto deputato al controllo contabile fra il collegio	
	sindacale ed il revisore contabile;	
	8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del	
	revisore contabile;	
	9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;	
	10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato ac-	
	coglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo	
	amministrativo;	
	11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria,	
	l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;	
	12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno,	
	piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da	
	parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali	
	trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del	
	presente Statuto;	
	13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscrit-	
	ta dai nuovi soci cooperatori.	
	L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame da-	
	gli amministratori.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riuni-	

	sce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della	
	durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina, sulla so-	
	stituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressa-	
	mente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo ammini-	
	strativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'i-	
	stituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli	
	amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello	
	statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel ter-	
	ritorio nazionale.	
	L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti fi-	
	nanziari.	
	In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano	
	titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci del Consorzio aventi	
	diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e	
	delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci	
	presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari	
	di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci del Consorzio aventi dirit-	
	to di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	

	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti am-	
	ministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti	
	di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in As-	
	semblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento	
	interno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche so-	
	ciali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea,	
	col sistema della votazione a scrutinio segreto.	
	E' in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di con-	
	vocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di	
	telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso,	
	qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si com-	
	puteranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti del-	
	le quote sottoscritte.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote	
	possedute.	
	I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non hanno dirit-	
	to di voto.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coope-	
	rativo e gli organismi periferici delle medesime, cui il Consorzio aderisce,	
	potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, sen-	

	za diritto di voto.	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che	
	questa non deliberi diversamente.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del-	
	l'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal nota-	
	io.	
	Articolo 17 – Amministrazione	
	Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da	
	un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra le persone indicate dai soci; pos-	
	sono essere amministratori anche persone esterne ai soci tuttavia, la maggio-	
	ranza degli amministratori deve essere scelta tra persone indicate dai soci.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai	
	soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ri-	
	costituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il con-	
	siglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, ed even-	

	tualmente un vice presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in ogni caso in	
	cui vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e re-	
	visore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono va-	
	lide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è neces-	
	saria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le delibe-	
	razioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso	
	di parità dei voti, il voto del presidente prevale.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del	
	Consorzio. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli am-	
	ministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	

	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazio-	
	ne della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di u-	
	na partecipazione rilevante in altra società.	
	La rappresentanza del Consorzio spetta al presidente del consiglio, al vice-	
	presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Articolo 18 – Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., il Consorzio procede alla nomina del collegio sindacale, composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque	
	la facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei	

	soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribuna-	
	le, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i sup-	
	plenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo ammini-	
	strativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'a-	
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società control-	
	late, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate	
	in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento genera-	
	le dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sin-	
	daci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi	
	di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. .	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice ci-	

	vile, a scelta dell'assemblea, possono essere demandati al collegio sindacale	
	o ad un revisore contabile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto	
	nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenu-	
	ti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del pro-	
	prio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adu-	
	nanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nomina-	
	to.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 19 – Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Con-	
	sorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da	
	tre soggetti nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di	
	Pesaro e Urbino. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi	

	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale eleggerà il presidente, la sede del collegio arbitrale sarà	
	eletta presso il domicilio di quest'ultimo.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale	
	secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	del collegio arbitrale vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo di-	
	versa decisione del collegio arbitrale.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro con-	
	fronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5.	
	TITOLO VII	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALEN-	
	TE	
	Articolo 20 – Divieti	
	E' fatto divieto di:	
	a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	

	sto per i dividendi;	
	c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	Le clausole di cui al presente articolo non possono essere derogate né modi-	
	ficcate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.	
	Articolo 22 – Disposizioni generali	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute	
	nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di	
	società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limi-	
	tata, in quanto compatibili.	
	F.to:Grandoni Ginetto	
	" Predieri Anna Rita Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20, comma 3,	
	del D.P.R. 445/2000.	